



COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Milano

Allegato n. B
alla delibera C.C. n. 4
del 27.2.2007

**REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1 - Corpo di Polizia Locale	pag. 4
ART. 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale	pag. 4
ART. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo.....	pag. 4
ART. 4 - Ordinamento strutturale del Corpo	pag. 4

TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5 - Organico del Corpo.....	pag. 5
ART. 6 - Rapporto gerarchico	pag. 5
ART. 7 - Attribuzioni del Comandante	pag. 5
ART. 8 - Attribuzioni degli Ufficiali	pag. 5
ART. 9 - Compiti dei Sottufficiali - Specialisti di Vigilanza.....	pag. 6
ART. 10 - Compiti degli Agenti di P.L.....	pag. 6
ART. 11 - Qualifica degli appartenenti al Corpo	pag. 6

TITOLO III - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12 - Modalità particolari di accesso al Corpo.....	pag. 7
ART. 13 - Formazione di base per Agenti	pag. 7
ART. 14 - Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali.....	pag. 7
ART. 15 - Altri corsi di istruzione professionale	pag. 7
ART. 16 - Aggiornamento professionale.....	pag. 7

TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

ART. 17 - Uniforme di servizio	pag. 8
ART. 18 - Gradi e distintivi	pag. 8
ART. 19 - Arma d'ordinanza e strumenti di autotutela	pag. 8
ART. 20 - Strumenti e mezzi in dotazione	pag. 9
ART. 21 - Servizio in uniforme ed eccezioni.....	pag. 9
ART. 22 - Tessera di riconoscimento	pag. 9

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 23 - Finalità generali dei servizi	pag. 10
ART. 24 - Servizi stradali appiedati	pag. 10
ART. 25 - Servizi a bordo di veicoli	pag. 10
ART. 26 - Collegamento dei servizi via radio.....	pag. 10
ART. 27 - Servizi di pronto intervento.....	pag. 10
ART. 28 - Servizi interni	pag. 11
ART. 29 - Obbligo d'intervento e di rapporto	pag. 11
ART. 30 - Ordine di servizio	pag. 11
ART. 31 - Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione Comunale.....	pag. 12
ART. 32 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni.....	pag. 12
ART. 33 - Servizi effettuati per conto di privati	pag. 12
ART. 34 - Efficacia dei servizi del Corpo	pag. 12

TITOLO VI- NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

ART. 35 - Assegnazione e impiego del personale.....	pag. 13
ART. 36 - Guida di veicoli ed uso di strumenti.....	pag. 13
ART. 37 - Prestazioni straordinarie	pag. 13
ART. 38 - Prolungamento del servizio.....	pag. 13
ART. 39 - Mobilitazione dei servizi	pag. 13
ART. 40 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo	pag. 13

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 41 - Norme generali: doveri.....	pag. 14
ART. 42 - Cura dell'uniforme e della persona.....	pag. 14
ART. 43 - Orario e posto di servizio	pag. 14
ART. 44 - Rapporti interni al Corpo	pag. 14
ART. 45 - Comportamento in pubblico	pag. 15
ART. 46 - Saluto	pag. 15

TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 47 - Norme disciplinari	pag. 16
ART. 48 - Casi di assenza dal servizio.....	pag. 16
ART. 49 - Accertamenti sanitari	pag. 16
ART. 50 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo	pag. 16
ART. 51 - Trattamento economico	pag. 16

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 - Rinvio al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	pag. 17
ART. 53 - Entrata in vigore del presente Regolamento	pag. 17

Allegato "A"

"Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale".....	pag. 18
---	---------

TITOLO I ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1 - CORPO DI POLIZIA LOCALE

1. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.
2. Il Corpo di Polizia Municipale, istituito con Verbale di deliberazione di C.C. n. 22 del 17.03.1989, assume, in conformità alle nuove norme dettate dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, la nuova denominazione di "Corpo di Polizia Locale".

ART. 2 - COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.
2. Al Sindaco compete, in conformità all'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al Comandante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 3 - FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.
In particolare:
 - espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
 - esercitano le funzioni indicate dalle Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4;
 - concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al Gonfalone del Comune e della Regione;
 - svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

ART. 4 - ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO

1. Il Corpo di Polizia Locale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative.
2. Il Corpo, ai sensi dell'art. 10 c. 1 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
3. Il Comando del Corpo, ai sensi dell'art. 10 c. 2 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia locale.

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5 - ORGANICO DEL CORPO

1. L'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7 comma II della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65, dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, e dalle altre norme in vigore, disciplinanti la materia.

ART. 6 - RAPPORTO GERARCHICO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo (Art. 9 Legge quadro n. 65/86).
2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:
 - a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione Comunale;
 - b) disporre, in applicazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
 - c) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
 - d) mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - e) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - f) partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale;
 - g) rispondere al Sindaco o all'Assessore delegato dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati od alle direttive ricevute.
3. In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio ed in caso di parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili delle unità operative cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

2. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito dell'unità operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti a livello di competenza territoriale (polizia di Stato, carabinieri, consigli di circoscrizione di decentramento, ecc.);
- studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza, sia globalmente che per singole strade ed incroci, e analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza nei quartieri, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione.

3. I suddetti compiti, connessi alla presente qualifica funzionale, sono da ritenersi integrati anche da quelli appartenenti alle qualifiche inferiori.

ART. 9 - COMPITI DEI SOTTUFFICIALI (SPECIALISTI DI VIGILANZA)

1. I Sottufficiali sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente.

2. I suddetti compiti, connessi alla presente qualifica funzionale, sono da ritenersi integrati anche da quelli appartenenti alle qualifiche inferiori.

ART. 10 - COMPITI DEGLI AGENTI DI P.L.

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di Istituto.

2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

ART. 11 - QUALIFICA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni a norma dell'art. 5 della Legge quadro 65/86 e della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, esercitano anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.

2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi del II e III comma dell'art. 5 della Legge 65/86.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12 - MODALITÀ PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO

1. Oltre ai requisiti previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, per l'accesso a qualsiasi posto di organico del Corpo di Polizia Locale, sono richiesti:

- a) possesso della Patente di Guida di categoria B o superiore;
- b) statura non inferiore a quella determinata da leggi o decreti ministeriali vigenti;
- c) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

2. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

ART. 13 - FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI

1. Ai sensi degli artt. 39 e 40 Legge 14 aprile 2003, n. 4, i vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base.

2. Il corso è completato, successivamente, da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

ART. 14 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOTTUFFICIALI E UFFICIALI

1. I vincitori di concorsi per posti di Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di qualificazione professionale, conformemente alla normativa regionale vigente.

ART. 15 - ALTRI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

1. Tutti gli agenti sono addestrati al pronto soccorso sul posto.

2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

ART. 17 - UNIFORME DI SERVIZIO

1. L'Amministrazione fornisce le uniformi di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia - Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n. 7 integrato e modificato dal Regolamento Regionale 16 luglio 2003, n. 13 - in attuazione dell'art. 6 della Legge quadro n. 65/86.
3. La "Tabella assegnazione vestiario e indumenti protettivi al personale dipendente", che viene approvata con deliberazione della Giunta Comunale, determina le quantità e i periodi delle forniture.
4. L'uniforme di rappresentanza è destinata, dall'art. 5 c. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2002, alle cerimonie civili e religiose individuate dall'Amministrazione Comunale e ai servizi di scorta d'onore al Gonfalone della Provincia, della Città o del Corpo di Polizia Locale.
5. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme ad esclusione dei distintivi e decorazioni previste dalla normativa vigente (art. 6 c. 2 Regolamento Regionale 08.08.2002 n. 7 e Deliberazione G.R. 24 marzo 2005 n. VII/21216).

ART. 18 - GRADI E DISTINTIVI

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia ai sensi del Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3.
2. I distintivi (di specialità, di guida per servizio motomontato, per istruttori operativi, per gli idonei ai corsi S.A.U.) indicano particolari funzioni, caratteristiche di stato o capacità dell'operatore di Polizia Locale che le indossa. Le caratteristiche del distintivo identificativo e degli altri distintivi sono descritti nel Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 2.
3. Non è consentito l'uso di distintivi difformi o non previsti dai regolamenti regionali (DGR 24 marzo 2005, n. VII/21216).

ART. 19 - ARMA D'ORDINANZA E STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dall'allegato Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.
2. L'arma deve essere portata, secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al I comma. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.
3. Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Gli appartenenti al Corpo compiono periodicamente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.
5. L'arma deve sempre essere tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tale fine

saranno attuati controlli per verificarne la funzionalità.

6. Il Comandante esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

7. Ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge Regionale n. 14 aprile 2003, n. 4 e del Regolamento Regionale 13 luglio 2004, n. 3, gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale ivi indicati.

8. Viene integralmente recepito in merito, quanto stabilito in materia dalla Legge Regionale n. 14 aprile 2003, n. 4 e dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004, n. 3.

Art. 20 – STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità all'art. 6 della Legge quadro n. 65/86 e ai Regolamenti Regionali 8 agosto 2002, n. 8 e 13 luglio 2004, n. 4.

2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione agli uffici o ai singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

ART. 21 – SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

2. Ai sensi dell' art. 4 del Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n. 7 integrato e modificato dal R.R. 16 luglio 2003, n. 13, l'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Comandante del Corpo e comunicato al Sindaco.

3. Si applicano in materia, le disposizioni emanate dalla Regione Lombardia con Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n. 7 integrato e modificato dal R.R. 16 luglio 2003, n. 13.

ART. 22 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento fornita dall'Amministrazione Comunale che certifica l'identità, il grado e la qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 - comma IV - del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

2. La tessera deve essere conforme al modello di cui al Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3.

3. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento.

4. La tessera deve sempre essere mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 23 – FINALITA' GENERALI DEI SERVIZI

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti le funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 24 – SERVIZI STRADALI APPIEDATI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati, nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:
 - a) regolazione manuale del traffico alle intersezioni e sulle strade;
 - b) presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - c) servizio misto tra l'intersezione (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
 - d) servizio mobile lungo un itinerario;
 - e) servizio di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 25 – SERVIZI A BORDO DI VEICOLI.

1. Al fine di garantire il pronto intervento e la protezione civile, i servizi appiedati possono essere integrati con servizi a bordo di veicoli.
2. Tutti gli addetti al servizio, dotati della relativa patente, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'Istituto.
3. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 26 - COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO

1. I servizi esterni, di norma, devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.
2. Gli operatori muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando.
3. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

ART. 27 - SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.

2. Gli operatori hanno il compito di intervenire nelle località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

ART. 28 - SERVIZI INTERNI

1. Ai servizi interni è addetto, di preferenza, personale appartenente al Corpo, anziano o dispensato da altri servizi per motivi di salute.
2. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.
3. Ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo.
4. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

ART. 29 - OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'addetto deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
5. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, l'addetto deve richiedere l'intervento del competente servizio.
6. Oltre i casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'operatore deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
7. Ai fini di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 34, tutti gli operatori in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

ART. 30 - ORDINE DI SERVIZIO

1. Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio, di norma settimanali, indicando per ciascun addetto: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.
2. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare all'operatore, ovvero, in casi di necessità, impartiti anche verbalmente.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio ed anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

ART. 31 - SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il distacco degli appartenenti al Corpo presso altri settori/servizi dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito di compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente secondo la normativa prevista nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali in relazione alla mobilità interna.

ART. 32 - SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 4 comma I, punto 4, della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

2. Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con provvedimenti del Sindaco o con deliberazione della Giunta Comunale e secondo le modalità in esse previste.

3. In casi d'urgenza, per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con provvedimento del Comandante. Al personale distaccato si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

4. Il Corpo di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi di polizia stradale in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art. 33 – SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI

1. Il Comando Polizia Locale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e cittadini.

2. Tali servizi devono riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

3. L'Amministrazione Comunale, determinerà, in caso di necessità, le tariffe da applicare con deliberazione di Giunta Comunale.

4. Le tariffe sono di spettanza del Comune. Il personale impiegato sarà retribuito secondo l'ordinamento dell'Ente.

ART. 34 - EFFICACIA DEI SERVIZI DEL CORPO

1. Il Comando è tenuto a informare periodicamente l'Amministrazione Comunale sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 23, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

ART. 35 - ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinenti la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

ART. 36 - GUIDA DI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI

1. Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.

2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per la necessità dei servizi.

ART. 37 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comandante, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

ART. 38 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

ART. 39 - MOBILITAZIONE DEI SERVIZI

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione competente, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

2. Il Sindaco, su richiesta del Comandante, può sospendere le ferie e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 40 - REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, su proposta del Comandante, può disporre che siano effettuati i turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 41 - NORME GENERALI: DOVERI

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste nel presente Regolamento, nonché delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro e nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, svolgendo i propri compiti con spirito di collaborazione.
2. In particolare gli stessi sono tenuti ad osservare la normativa specifica riguardante il proprio ruolo, nonché quella contenuta nel Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto Ministero Funzione Pubblica 28.11.2000).
3. Fermi restando gli obblighi derivanti dal Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 38.

ART. 42 - CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 21.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel Regolamento Regionale.
3. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
4. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

ART. 43 - ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto fissati nell'ordine di servizio.
2. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.
3. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART. 44 - RAPPORTI INTERNI AL CORPO

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 45 - COMPORTAMENTO IN PUBBLICO

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.
4. L'appartenente al Corpo, quando richiesto, deve fornire il proprio nome e il proprio numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento.
5. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, né trattenersi in futili occupazioni.

ART. 46 - SALUTO

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici rappresenta, ai sensi DGR 24 marzo 2005, n. VII/21216, un dovere per gli operatori della Polizia Locale in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.
2. Il saluto si esegue portando la mano destra alla visiera del copricapo.
3. Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi :
 - durante la regolazione manuale del traffico;
 - nell'espletamento di servizi motomontati e ciclomotati, durante la guida dei veicoli;
 - a bordo di autoveicoli;
 - nei drappelli di scorta al gonfalone e alla bandiera nazionale. (DGR 24 marzo 2005, n. VII/21216)
4. Viene recepito in merito quanto stabilito nella DGR 24 marzo 2005, n. VII/21216 "Obbligo e modalità d'uso delle uniformi, dei distintivi e delle decorazioni per il personale della polizia locale della Regione Lombardia – circolare applicativa".

TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 47 - NORME DISCIPLINARI

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Concorezzo.

ART. 48 - CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi viene adempiuto mediante avviso verbale all'Ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 49 - ACCERTAMENTI SANITARI

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dall' ASL.

2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. La Giunta Comunale, su proposta del medico competente, precisa le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

ART. 50 - SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Il Comandante segnala al Sindaco gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

ART. 51 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico degli appartenenti al Corpo è regolato dai Regolamenti delle posizioni organizzative, dai Contratti di Lavoro nazionali e da quelli integrativi stipulati a livello locale.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 - RINVIO AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa vigente, sia generale che speciale, compresa quella contenuta nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Concorezzo.

ART. 53 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, a norma dell'art. 8 dello Statuto del Comune, dopo i 15 giorni previsti per la seconda pubblicazione

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO SPECIALE (Attuazione D.M.I. 4 marzo 1987 n.145)

"NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"

ARTICOLO 1

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ARTICOLO 2

1. Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

2. Tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

ARTICOLO 3

1. Il provvedimento di cui all'art. 2, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

ARTICOLO 4

1. L'arma in dotazione degli addetti di cui all'art. 1 è:
tipo Pistola marca P. Beretta modello 82BB calibro 7,65 o
tipo Pistola marca P. Beretta modello 98FS calibro 9x21

ARTICOLO 5

1. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della sede degli uffici del Corpo e degli immobili comunali;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

2. L'arma è assegnata in via continuativa, ai sensi dell'articolo 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

3. Nella tessera di riconoscimento di cui all'art. 22 del Regolamento del Corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

ARTICOLO 6

1. Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce nell'art. 19 del Regolamento del Corpo.

ARTICOLO 7

1. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.
2. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

ARTICOLO 8

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ARTICOLO 9

1. Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.
2. Qualora sussista un'eccedenza di armi rispetto a quelle assegnate in via continuativa le stesse sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
3. Le munizioni sono conservate in armadio metallico distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.
4. Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico, con chiusura di sicurezza le cui chiavi sono custodite presso di sé dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, altresì, in cassaforte, in busta sigillata controfirmata dallo stesso Comandante.
6. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltreché custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 10

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286 e successive modificazioni.